

---

# Accordo

stipulato tra

il **committente**

e

il **Cantone dei Grigioni**, rappresentato dall'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP)

concernente

## Assunzione della direzione del progetto

- per progetti generali di sistemazione degli allacciamenti (PGSA)
  - per progetti generali di sistemazione delle opere di protezione (PGSOP)
-

## **1 Situazione di partenza**

Per edifici e impianti forestali, su domanda del richiedente il Cantone può assumere la direzione del progetto (art. 25 cpv. 2 LCFo). Questo significa che se il Cantone assume la direzione del progetto su incarico è necessario un accordo con il committente.

L'art. 25 cpv. 2 LCFo stabilisce per legge la ripartizione dei compiti tra i committenti di edifici e impianti forestali (ad es. comuni, Ferrovia retica) e il Cantone.

## **2 Oggetto dell'accordo**

Nel quadro di PGSA e PGSOP vengono sistemati allacciamenti rispettivamente opere di protezione, affinché possano svolgere a lungo termine la loro funzione prevista senza perdita di qualità. Sono espressamente esclusi da questi progetti generali l'ampliamento e la costruzione ex-novo di allacciamenti e opere di protezione nonché la loro manutenzione.

Con il presente accordo vengono definite le condizioni quadro per l'assunzione della direzione del progetto da parte dell'UFP in caso di progetti PGSA rispettivamente PGSOP. A tale scopo il committente trasferisce fino a revoca all'Ufficio foreste e pericoli naturali la direzione del progetto per tutti i progetti di sistemazione relativi ad allacciamenti rispettivamente opere di protezione che possono essere attuati nel quadro di progetti generali.

Le parti contraenti sono libere di adottare regolamentazioni separate riguardo alla direzione del progetto per singoli progetti PGSA o PGSOP. In questi casi le parti contraenti si informano tempestivamente in forma scritta.

## **3 Ripartizione dei compiti e organizzazione**

### **3.1 Considerazioni generali**

I seguenti paragrafi descrivono i compiti delle parti coinvolte nel progetto (committente, direzione del progetto, approvazione/sussidio) in modo molto generico. Una descrizione dettagliata delle prestazioni si può desumere dai mansionari messi a disposizione dall'UFP. Occorre tenere conto di questi mansionari nel quadro dello svolgimento del progetto.

### **3.2 Committente**

Il committente dà avvio al progetto, di norma è responsabile per il progetto, riceve il risultato di ogni processo di pianificazione e di costruzione e dà il proprio benessere. Esso assicura i contatti con l'autorità di approvazione e all'occorrenza incarica gli specialisti necessari per la direzione, la pianificazione e l'attuazione (direzione del progetto (=oggetto del presente accordo), progettisti, direzione lavori locale, ecc.).


### **3.3 Direzione del progetto**

La direzione del progetto (UFP regione) dirige e coordina il progetto nell'interesse del committente e provvede a un'attuazione di successo, orientata agli obiettivi e conforme alle direttive legislative e tecniche delle misure aventi diritto a sussidi.

### 3.4 Approvazione/sussidi

L'UFP quale rappresentante dell'autorità di approvazione/che accorda il sussidio esamina il diritto a sussidi delle misure previste e assicura che queste corrispondano alle pianificazioni e alle direttive sovraordinate. L'UFP chiede l'approvazione nel quadro dei progetti generali di sistemazione di allacciamenti rispettivamente opere di protezione e all'occorrenza assicura i contatti con i servizi specializzati cantonali coinvolti e con l'UFAM.

### 3.5 Organizzazione di progetto



## 4 Costi

Il finanziamento dei lavori di sistemazione deve in linea di principio essere garantito dal committente. In conformità all'art. 48 segg. LCFO, ai costi aventi diritto a sussidi può essere concesso un sussidio cantonale.

I costi per la direzione del progetto da parte dell'UFP non vengono fatturati al committente.

## 5 Responsabilità tra le parti

Per danni dovuti all'inadempimento o all'adempimento non corretto del presente accordo risponde la parte responsabile conformemente al presente accordo.

## 6 Responsabilità nei confronti di terzi

La responsabilità nei confronti di terzi si orienta esclusivamente alle pertinenti disposizioni di legge.

Le parti si impegnano a condurre le trattative extragiudiziarie e i procedimenti giudiziari se terzi muovono pretese contro di loro (ad esempio in qualità di proprietari dell'opera).

Se la causa del danno fatto valere dall'altra parte va ricercata nell'inadempimento o nell'adempimento non corretto del presente accordo, la parte convenuta ha un diritto di regresso.

Se la parte convenuta è dell'avviso che un eventuale risarcimento dei danni vada sostenuto integralmente o in parte dall'altra parte conformemente al n. 5 del presente accordo, tale parte va informata immediatamente e costantemente in merito alla procedura e le deve essere concessa la possibilità di prendere posizione.

Di comune accordo, la conduzione delle trattative può essere delegata all'altra parte.

## **7 Obbligo di prevenzione e di riduzione dei danni**

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare e ridurre danni che l'altra parte o terzi rischiano di subire.

## **8 Assicurazione**

Le parti sono responsabili per la propria assicurazione.

## **9 Controversie**

Le parti risolvono per quanto possibile in modo consensuale eventuali controversie. Qualora una soluzione consensuale dovesse fallire, decidono i tribunali ordinari. L'accordo è soggetto al diritto svizzero.

## **10 Modifiche dell'accordo**

Per essere valide, tutte le modifiche al presente accordo richiedono la forma scritta e devono essere firmate dalle parti. Ciò vale anche per l'abrogazione della presente riserva relativa alla forma scritta.

Per poter procedere a degli adeguamenti dell'accordo è necessario sottoporre una relativa richiesta scritta alle parti indicando le ragioni.

## **11 Clausola salvatoria**

Qualora una disposizione del presente accordo oppure contenuti di un allegato integrato nell'accordo dovessero essere o divenire nulli, ciò non pregiudica l'efficacia del resto dell'accordo. Le parti contraenti sostituiranno la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico voluto dalla disposizione non valida nonché all'equilibrio dell'accordo originariamente concordato. Lo stesso vale per eventuali lacune nel contratto.

## **12 Entrata in vigore, durata e disdetta**

Il presente accordo entra in vigore una volta sottoscritto dalle parti contraenti e rimane valido a tempo indeterminato fino a revoca (disdetta) da parte di almeno una delle parti contraenti.

L'accordo può essere disdetto mediante comunicazione scritta ogni volta per la fine di marzo nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi.

Progetti in corso al momento dell'entrata in vigore o della disdetta vengono attuati e conclusi dalla rispettiva direzione di progetto competente.

### 13 Parti integranti dell'accordo

I documenti seguenti costituiscono parte integrante dell'accordo (consultabili su [www.awn.gr.ch](http://www.awn.gr.ch)):

- Mansionario committente
- Mansionario direzione del progetto (DP)

L'UFP si riserva la facoltà di adeguare o aggiornare occasionalmente i mansionari. In caso di adeguamenti sostanziali, la controparte deve essere informata per iscritto in merito alla nuova versione.

### 14 Esempari

Il presente accordo viene redatto in due esemplari, un esemplare per ciascuna parte.

### 15 Firme

**Committente**

**Luogo, data:**

**Ufficio foreste e pericoli naturali**

**Luogo, data:**

---

**Nome, cognome, funzione**

---

Urban Maissen, Ispettore forestale cantonale